



DISPOSIZIONE N° 3 del 13/01/2023

Oggetto: AVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA CORRETTEZZA DEI PARAMETRI APPLICATI AGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DI SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI - CIG 9600769536

L'AMMINISTRATORE UNICO

premesse che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 Racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

Premesso che:

- SGP srl è una società patrimoniale c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo;
- la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non



operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);

- in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotte nella concessione rep. N. 3630/2007 che trova applicazione dal 1.01.2008;
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, quale Concessionario dell'intero patrimonio comunale, ivi compreso il demanio stradale, provvede al rilascio del parere/autorizzazione/atto di assenso/modifiche o revoche di sua competenza;

Ritenuto opportuno istaurare un giudizio, ex artt. 99, 163 e 316 c.p.c., innanzi al Tribunale Civile Di Modena al fine di ottenere il riconoscimento del danno subito;

Ritenuto che Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la necessità di avvalersi, in via straordinaria, di un servizio esterno di assistenza legale specifico su tali materie ad alto contenuto specialistico, che richiedono un'ideonea qualificazione tecnico-giuridica, anche in considerazione dell'assenza di personale interno con idonea professionalità;

Rilevata la necessità dell'immediato ricorso all'affidamento del servizio ad un Avvocato esterno dotato di adeguata e specifica professionalità, rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati dal servizio interessato tenuto conto dei termini per la costituzione in giudizio che non consentono l'espletamento di una procedura aperta di selezione;

Vista la Delibera ANAC del 24/10/2018, N. 907 a tenore della Linea guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali»;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 17 rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", contenente l'elenco delle tipologie di servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 concernente la rappresentanza legale in giudizio da parte di un avvocato;
- l'art. 4 il quale prevede che l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, avvenga nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- le Linee Guida n°4 e Linee Guida n° 12 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 40, comma 2, e l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di provvedere al conferimento dell'incarico mediante procedura comparata tramite la pubblicazione di apposito avviso di selezione;

Considerato che il suddetto incarico, da conferire ad hoc, consiste nella trattazione di una singola controversia per un'esigenza puntuale ed episodica della Stazione appaltante e che nel caso di specie si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile;

Attestato che, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura in oggetto si è provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG 9600769536**;

Atteso che le attività che il legale sarà chiamato a svolgere a favore dell'Ente possono essere così sintetizzate:

- Fase preliminare di studio della controversia e predisposizione di una linea difensiva;
- Fase introduttiva dinnanzi al Tribunale Civile di Modena;
- Fase decisionale dinnanzi al Tribunale Civile di Modena;

Visto il valore stimato della controversia pari ad € 7.000.000,00, a norma dei parametri forensi contenuti nel D.M. 55/2014, si prevede il pagamento di un corrispettivo professionale pari ad € **68.000,00** oltre alla corresponsione di un eventuale Success – fee, calcolata sul valore della causa e fino ad un massimo del 2 %;

Dato atto che, qualora il professionista concluda il ricorso in oggetto prima della pronuncia del Giudice di primo grado, il compenso sarà proporzionalmente diminuito in relazione all'attività effettivamente svolta e la clausola premiale verrà applicata solo in caso di recupero delle somme contestante all'Istituto bancario da parte di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;

Preso atto che la pubblicazione dell'avviso in oggetto muove da valutazioni di opportunità a tutela degli interessi pubblici di buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché da ragioni di vantaggio economico per l'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016:

- a) il fine che si intende conseguire è quello esposto nella narrativa del presente atto;
- b) l'oggetto del contratto è costituito dallo svolgimento del servizio come sopra descritto;
- c) il contratto sarà stipulato mediante conferimento di mandato alle liti secondo quanto previsto dalla Legge 9 febbraio 1982 n. 31 e ss.mm.ii. e secondo le generali norme civilistiche in materia di mandato per la rappresentanza in giudizio nel pieno rispetto del codice deontologico forense;

quanto sopra ritenuto e premesso,

DISPONE

1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso per il conferimento dell'incarico di rappresentanza legale in giudizio per l'accertamento della correttezza dei parametri applicati agli strumenti di finanziamento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
2. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è prevista nel Budget 2023 della società e trova copertura finanziaria sul conto contabile **05.01.03.50.01.01** "Prestazione di terzi";
3. di dare atto che in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è assegnato il codice identificativo gara **CIG 9600769536**;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore di Esecuzione è il sottoscritto Amministratore Unico, Dott. Marcello Alonzo;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 per quel che riguarda i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



Città di
Sassuolo



Sassuolo, li 13/01/2023

Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l
L'Amministratore Unico
Dott. Marcello Alonzo